

Convenzione Quadro
tra
Università degli Studi di Foggia

e
RINA service S.p.A. Base Secondaria Puglia
(ENAC.UAS-RE.089)

L'*Università degli Studi di Foggia*, in prosieguo denominata "Università di Foggia", con sede legale in Via Gramsci, 89/91 – 71121 Foggia, e-mail: rettorato@unifg.it, pec: protocollo@cert.unifg.it, tel.:0881.338446, in persona del legale rappresentante pro tempore, Prof. Lo Muzio Lorenzo, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, in qualità di Magnifico Rettore

e

RINA Service S.p.A. - Base Puglia, (ENAC.UAS-RE.089) in prosieguo denominato "RINA Puglia", rappresentato dalla Sig.ra Rosa Daniela Viviana di Mola, titolare della Gargano Drone Service, gestore della Base Secondaria RINA per la Puglia, per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede operativa di RINA Puglia, Via Di Salpi 4 – 71121 Foggia, e-mail: garganodroneservice@gmail.com, pec: rosadimola.fg@pec.it, cell.: 339.3393376, di seguito anche indicate "Parti",

premesso che

- l'Università di Foggia ha, tra le finalità statutarie, la promozione, l'organizzazione, la diffusione della ricerca scientifica e dei suoi risultati, lo svolgimento dell'insegnamento superiore nei diversi livelli previsti dall'ordinamento universitario e, altresì, lo sviluppo della cooperazione scientifica e didattica internazionale;

- RINA Puglia ha, tra le finalità statutarie il rilascio degli Attestati di Pilota UAS Unmanned Aerial System (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), secondo le normative vigenti quale Base Secondaria per la Puglia dell'Entità Riconosciuta (ENAC.UAS-RE.089) RINA Service S.p.A.

convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto

Le premesse sopra indicate costituiscono parte integrante della presente Convenzione Quadro.

Le Parti si impegnano reciprocamente, nell'ambito e nel rispetto delle specificità e finalità istituzionali, secondo le rispettive normative e per quanto di competenza di ciascuno, a promuovere, sviluppare e consolidare opportunità e iniziative di collaborazione nell'ambito dei Sistemi Unmanned Aerial System (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) ed in particolare:

- Rilascio da parte di RINA Puglia, degli Attestati Enac di Pilota UAS a condizioni economiche vantaggiose per gli studenti e i dipendenti dell'Università di Foggia;
- Disponibilità dell'Aviosuperficie Enac “Gargano Volo” San Giovanni Rotondo (FG) da parte di RINA Puglia per le sperimentazioni, addestramento e collaudo dei mezzi UAS;
- Disponibilità di un aula didattica, da parte dell'Università di Foggia per i corsi Teorici.

Articolo 2 – Corsi

Il corso base, rivolto a chi si avvicina per la prima volta agli UAS o intende avviare un'attività professionale nella quale ne sia richiesto il pilotaggio, prevede un percorso formativo teorico-pratico al termine del quale il pilota consegue il titolo di Pilota di UAS, con il rilascio del relativo attestato ai sensi del Regolamento ENAC/EASA. È la soluzione ideale per conoscere in modo approfondito la tecnologia dei sistemi UAS, la meccanica del volo, i principi costruttivi, i principi base della meteorologia, la normativa specifica e la regolamentazione aeronautica, per una chiara comprensione dei limiti e delle potenzialità operative di questi sistemi nel rispetto delle nuove direttive. Nel percorso di studi il pilota acquisirà il necessario know-how per effettuare in totale sicurezza tutte le manovre di pilotaggio e le conoscenze necessarie per l'esecuzione di precise missioni operative. Obiettivo della Scuola è quello di portare i candidati al conseguimento delle abilitazioni, riconosciute ENAC/EASA, in riferimento all'ultima versione del regolamento in vigore, per i quali la Scuola è abilitata a fornire addestramento.

Tutti i dettagli dei Corsi sono elencati nell'***ALLEGATO A*** con i relativi prezzi di listino e quelli in convenzione.

Art. 3 – Modalità della collaborazione

Nell'ambito della presente Convenzione Quadro, compete alle strutture organizzative di entrambe le Parti proporre le iniziative di collaborazione riconducibili al presente articolo.

Le modalità attuative delle predette collaborazioni, quali la realizzazione di progetti di ricerca applicata o altre iniziative in ordine ad attività scientifiche e/o di formazione ritenute di comune interesse per il perseguimento degli obiettivi prefissati, potranno, di volta in volta, essere regolate da specifici atti e/o accordi che costituiranno parte integrante della presente Convenzione.

Nel caso di convenzioni, contratti e accordi, comunque denominati, stipulati a titolo oneroso, in riferimento alla presente Convenzione, essi dovranno comunque rientrare nell'ambito delle finalità istituzionali dell'Ateneo, così individuate:

- attività scientifiche, strumentali e/o di collaborazione, o comunque di interesse generale
- attività didattiche, compresi tra l'altro corsi non curriculari, seminari, cicli di conferenze.

Gli atti e/o accordi in questione regoleranno i termini e le modalità dei rispettivi impegni, ivi compresa l'utilizzazione dei rispettivi locali e strumentazioni, la localizzazione e l'ampiezza degli spazi, la messa a disposizione delle utenze e dei servizi necessari al funzionamento delle strutture, incluso quanto attiene alla sicurezza e alla protezione sanitaria. Tali atti dovranno prevedere altresì il referente, la specificazione delle attività e prestazioni cui si impegna la struttura organizzativa dell'Ateneo, le modalità e i termini di pagamento e le eventuali condizioni per l'utilizzazione della proprietà intellettuale e la pubblicazione dei risultati.

Nel caso la controparte sia un ente pubblico e gli atti succitati riguardino la gestione di attività di interesse comune, essi dovranno attenersi alla disciplina di cui all'art. 15 della legge 241/90 s.m.i.

La presente Convenzione non costituisce base per derogare alla normativa sui contratti pubblici né a suoi principi salvo espressa esenzione normativa o applicabilità di diversa disciplina.

Per l'Università di Foggia, gli atti e/o accordi attuativi, adottati sulla base della presente Convenzione quadro dovranno essere conformi a quanto previsto dal Regolamento di Ateneo.

La titolarità dei risultati scientifici delle attività operative di ricerca svolte in collaborazione sarà determinata di volta in volta a seconda dell'apporto di ciascun Ente, ai sensi dell'art. 11 della presente Convenzione Quadro.

In ogni opera o scritto relativi alle specifiche attività operative di ricerca di cui al presente atto, dovrà essere menzionato l'intervento delle Parti quali Enti patrocinanti le attività medesime.

Articolo 4 – Referenti della Convenzione

Per l'attuazione e la gestione delle attività di cui all'art. 1, le Parti designano ciascuna un referente con il compito di definire congiuntamente le linee di azione comuni verificandone periodicamente la realizzazione.

Eventualmente i referenti possono essere designati direttamente nella Convenzione:

Per l'Università di Foggia il/la referente è _____ (Tel/Cell: _____)

Per RINA Puglia la referente è la Sig.ra Rosa di Mola (Cell. 339.33933769)

In caso di sostituzione del proprio referente ciascuna Parte informerà l'altra non appena possibile con comunicazione scritta.

Articolo 5 – Clausola di non concorrenza

Le attività svolte in attuazione della presente Convenzione non devono, in alcun modo, rappresentare attività in concorrenza con l'Ateneo. In caso contrario, il Referente universitario della Convenzione di cui all'art. 4, è tenuto a comunicare senza ritardo eventuali situazioni di conflitto d'interesse effettivo o potenziale.

Articolo 6 – Clausola di segretezza

Le Parti si impegnano a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'altra parte di cui venissero a

conoscenza in forza dell'attività svolta nell'ambito della collaborazione instaurata e nell'ambito della presente Convenzione Quadro.

Articolo 7 – Clausola di limitazione di responsabilità

L'Università di Foggia non si assume le obbligazioni di RINA Puglia né lo rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte di RINA Puglia.

RINA Puglia non assume obbligazioni per conto dell'Università di Foggia né la rappresenta, agendo sempre ed esclusivamente in nome e per conto proprio, salvo che vi sia autorizzazione espressa da parte dell'Università di Foggia.

Articolo 8 – Spazi, Attrezzature e Servizi tecnici

Per consentire lo svolgimento della generale attività applicata ai Sistemi Unmanned Aerial System (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto), le Parti mettono reciprocamente a disposizione l'uso dei propri locali, laboratori, attrezzature e servizi tecnici.

Per la specificità e l'impianto normativo che contraddistinguono la gestione degli impianti e dei servizi informatici e telematici le Parti dovranno concordare le modalità di utilizzo, tenuto conto dei conseguenti carichi economici e delle esigenze di risorse umane necessarie, esplicitandole in forma palese negli atti di stipula.

Le Parti si consulteranno per l'eventuale realizzazione comune di iniziative che dovessero comportare l'installazione presso le rispettive sedi di nuovi mezzi di ricerca o di strumenti di grande rilievo tecnico-scientifico, ovvero per l'avvio di rilevanti iniziative di trasferimento tecnologico o di divulgazione scientifica.

Articolo 10 - Coperture assicurative e Sicurezza

Ciascuna Parte garantisce, nel quadro della presente Convenzione, la copertura assicurativa per la propria responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), compresi i danni alle apparecchiature in uso e/o consegna.

Le persone afferenti alle Parti contraenti sono tenute ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/08 e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 11 – Proprietà intellettuale dei risultati

In ogni caso, fatti salvi i diritti morali e patrimoniali degli autori, i diritti di proprietà sui risultati dell'attività intellettuale e di ricerca aventi rilevanza economica, nonché i relativi diritti allo sfruttamento economico, saranno determinati di volta in volta pro quota inventiva a seconda dell'apporto di ciascun Ente e regolati da specifici accordi tra le Parti in conformità alla normativa vigente, e saranno comunque sottoposti all'approvazione degli Organi competenti.

Articolo 12 – Trattamento dei dati personali

I dati trattati in esecuzione della presente convenzione, saranno utilizzati per i soli fini istituzionali nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione o riservatezza dei dati e delle informazioni.

Articolo 13 – Durata, rinnovo e recesso

La presente Convenzione ha la durata di anni due, a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata, a scadenza, per ulteriori periodi biennali e/o triennali con scambio di comunicazioni scritte, almeno tre mesi prima della scadenza.

Le Parti potranno recedere dalla Convenzione con un preavviso di tre mesi.

Il preavviso per il recesso è ridotto a 45 giorni nel caso di inattività protratta, o attività che rappresenti duplicazione di altre, o che abbia per oggetto la produzione di beni e servizi non strettamente correlati con il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Le Parti si riservano altresì il diritto di recedere per giusta causa qualora l'attività derivante dalla presente Convenzione comporti occasione di impegno non compatibile con le proprie risorse finanziarie.

In ogni caso il recesso dev'essere comunicato alla controparte con lettera raccomandata A/R o tramite Posta Elettronica Certificata.

Articolo 14 - Controversie

Per qualunque controversia relativa alla presente Convenzione, non altrimenti risolvibile, è competente in via esclusiva il Foro di Foggia.

Articolo 15 - Spese

La presente convenzione costituisce unicamente quadro di riferimento per l'attivazione dei rapporti obbligatori tra le Parti e non ha contenuto economico.

Eventuali spese, imposte e tasse inerenti il presente atto sono ripartite fra le Parti.

L'imposta di bollo è assolta ai sensi del D.M. 23/1/2004.**

La presente convenzione sarà registrata in caso d'uso ai sensi dell'art.4 – Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986.

Le eventuali spese di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Documenti allegati: ALLEGATO A

Università degli Studi di Foggia

RINA Puglia

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, si approvano specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7 e 14 della presente Convenzione.

Università degli Studi di Foggia

RINA Puglia